



## **BANDO DI CONCORSO**

### **PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2023**

indetto ai sensi dell'articolo 7 della L.R.T. 2.1.2019 n. 2, come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020 e dalla Legge Regionale Toscana n. 35 del 21.09.2021, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel territorio di riferimento del bando.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E DELL'IMMIGRAZIONE**

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n° 712 del 20/10/2023

#### **RENDE NOTO**

che da oggi (23 ottobre 2023) secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria per l'assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

**Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**  
**A) A norma dell' Allegato A della L.R. n. 2/2019 ss.mm.ii. i requisiti per la partecipazione al presente bando sono i seguenti:**

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; Per i cittadini extracomunitari: titolarità di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata, di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o possesso dello status di rifugiato, asilo politico, protezione sussidiaria;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio di riferimento del bando;
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- d) essere in possesso di dichiarazione ISEE, in corso di validità, non superiore alla soglia di € 16.500,00;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii..
- f) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Il valore complessivo degli immobili è determinato ai sensi dell'allegato "A", lettera d2) della legge n. 2/2019 ss.mm.ii.;  
 Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le fattispecie di cui all'allegato "A", lettera d2), punti 1), 2) e 3) della legge n. 2/2019 ss.mm.ii..
- g) Assenza di patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.  
 Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico (soggetti di cui al successivo punto B)-b2), il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente.

- nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico (soggetti di cui al successivo punto B)-b2), il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente. Il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;
- h) Assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
  - i) Assenza di titolarità di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli beni strumentali aziendali.
  - l) Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere f) e g) del presente bando.
  - m) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
  - n) Assenza di dichiarazioni d'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lettere b), d), e), e f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - o) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.
  - p) I cittadini, con esclusioni per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore ad € 25.000,00, se in possesso dei requisiti di cui al presente art. 1, lettera "A", in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

#### **B) Soggetti Richiedenti:**

b1) Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

1. coniugi non legalmente separati e figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
2. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
3. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
4. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
5. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

b2) Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

1. le coppie coniugate;
2. le coppie more uxorio anagraficamente conviventi da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016;
3. la persona singola con figlio fiscalmente a carico;
4. la persona singola giuridicamente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Nei casi dei soggetti di cui al presente punto B2) si fa riferimento al valore ISEE dell'intero nucleo familiare di provenienza.

b3) Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti sotto indicati:

1. i componenti di coppie di futura formazione;
2. due o più famiglie, composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Nei casi dei soggetti di cui al presente punto B3) si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza dei soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del comune "non certificabile" devono, entro il termine che sarà comunicato per la verifica dei requisiti, richiedere la rettifica nei Registri dell'Anagrafe del Comune di residenza, presentando i documenti necessari, affinché si provveda alla corretta indicazione dello stato civile.

I requisiti indicati alla lettera A del presente articolo devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli indicati alle lettere a), b) e c) che si riferiscono

soltanto al soggetto richiedente, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione.

## **Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 4, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI**

### **A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità sulla base di quanto previsto all'allegato 1 del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, approvato con delibera C. Unione dei Comuni n. 5 del 6/5/2019.

### **B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.**

Decorso il termine di pubblicazione del bando, l'Unione dei Comuni provvede all'istruttoria delle domande pervenute. Entro 20 giorni dal suddetto termine gli interessati possono presentare integrazioni o modifiche alla propria domanda, anche sulla base degli eventuali rilievi segnalati in fase istruttoria, fatta eccezione per la dichiarazione ISE/ISEE per la quale eventuali integrazioni e modifiche devono essere presentate entro il 31/12/2023. Nei 40 giorni successivi procede all'adozione della graduatoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. A parità di punteggio, le domande sono graduate in ordine crescente della situazione economica di riferimento e, nel caso più domande abbiano pari valore della situazione economica, sulla base dell'età di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per eventuali opposizioni e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. L'Unione attiva inoltre altre forme idonee per la massima pubblicità dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito dell'Unione dei Comuni gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Tecnica per la Casa dell'Unione dei Comuni.

Nei 60 giorni successivi, la graduatoria definitiva formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, è approvata con provvedimento dirigenziale e ordinata secondo le modalità sopra indicate.

Relativamente alla corretta interpretazione dei seguenti articoli della L.R. 2/2019 ss.mm.ii:

- art. 7, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. deve interessare un territorio con popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti;
- art. 7, comma 4, il quale prevede che i comuni possono prevedere con appositi accordi o convenzioni che nella predisposizioni di graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o possono stabilire che l'efficacia delle graduatorie sia intercomunale; Vengono ridefiniti gli ambiti territoriali per i seguenti Comuni, al fine di rispettare il limite minimo di diecimila abitanti per ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 2/2019:
  - Il territorio del Comune di Capraia e Limite viene unito al territorio del Comune di Montelupo Fiorentino;
  - il Territorio del Comune di Montaione viene unito al territorio del Comune di Castelfiorentino;
  - il Territorio del Comune di Gambassi Terme viene unito al territorio del Comune di Certaldo;

Viene confermato che le graduatorie comunali sono "disgiunte", secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della L.R. 2/2019, con la precisazione che i Comuni i cui ambiti territoriali sono uniti come sopra specificato, nel caso di esaurimento della propria graduatoria, consentono l'assegnazione di eventuali alloggi di E.R.P. disponibili attingendo alla graduatoria dell'altro Comune compreso nel

medesimo ambito territoriale; l'alloggio resta comunque nella disponibilità del Comune proprietario, in caso di successivo rilascio da parte dell'assegnatario, in presenza di nuove graduatorie;

### **C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.**

Gli alloggi ERP disponibili sono assegnati, nel rispetto degli standard abitativi previsti dall'art. 12, comma 5 e seguenti della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii., secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che conserva la sua validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'allegato 1, art. 2 del regolamento.

### **D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

#### **a) - condizioni sociali-economiche-familiari:**

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2.

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1

con uno o più figli minori a carico: punti 2  
Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di *handicap* riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8 richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

**b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo.** accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b.1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dall'Unione stessa: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3;

In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14 comma 3 della L.R. 2/2019 ss.mm.ii. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

#### **c) Condizioni di storicità di presenza:**

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4.

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'Unione dei Comuni ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1

Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

#### **Art. 4 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE**

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 7 della L.R. 2/2019 ss.mm.ii. e dell'allegato 1 del Regolamento.

#### **Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 22 e seguenti della L.R. 2/2019 ss.mm.ii..

#### **Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria comunale o intercomunale, a norma dell'art. 12 della L.R. 2/2019 ss.mm.ii. e con le modalità indicate nel Regolamento.

#### **Art. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.

#### **Art. 8 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni.

Il bando, i moduli di domanda e tutta la documentazione necessaria possono essere ritirati presso l' **Ufficio Relazioni con il Pubblico o altro ufficio incaricato** – del comune di riferimento nell'orario di apertura al pubblico.

La documentazione è scaricabile anche dal sito internet dell'Unione dei Comuni ([www.empolese-valdelsa.it](http://www.empolese-valdelsa.it)).

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande possono essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 7:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di riferimento o l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli);

- essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità);

- tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: [circondario.empolese@postacert.toscana.it](mailto:circondario.empolese@postacert.toscana.it). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale. L'Ente, qualora l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione nei confronti del partecipante al bando, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità delle comunicazioni e documenti trasmessi. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

#### **Art. 9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con

strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, contattabile tramite mail all'indirizzo [info@empolese-valdelsa.it](mailto:info@empolese-valdelsa.it).

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni - <https://www.empolese-valdelsa.it> - unitamente ai moduli per la domanda di partecipazione al bando.

#### **Art. 10 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 2/2019 ss.mm.ii. e al regolamento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. approvato dal Consiglio dell'Unione n. 5 del 6/5/2019.

Empoli, 23 ottobre 2023

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative e dell'Immigrazione dell'Unione dei Comuni  
Circondario Empolese valdelsa